

Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15, comma 1
della L. n. 241/1990

TRA

L'**Agenzia Regionale di Sanità** della Toscana (Codice fiscale e Partita I.V.A. 04992010480 con sede in via Pietro Dazzi n. 1 – 50141 Firenze, nel suo ruolo di ente coordinatore del Network Italiano per la Evidence-Based Prevention (NIEBP) rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Lucia Turco, nata a Firenze il e domiciliata, per la funzione rivestita, presso la sede dell'Agenzia Regionale di Sanità, di seguito denominata ARS

E

La (Codice fiscale e Partita I.V.A.) con sede in Via n. ... –, rappresentata legalmente dal nata a il nominata con e domiciliata, per la funzione rivestita, presso la sede del, di seguito denominata

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale (PSN), da assegnare alle Regioni per la predisposizione di specifici progetti;
- ai sensi del comma 34 bis del medesimo art.1 della sopracitata Legge n.662/1996, al fine di poter beneficiare delle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale, le Regioni devono elaborare specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della Salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- sia il PSN che il Patto per la salute 2019-2021 sono orientati a promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, attraverso l'individuazione di strategie condivise volte a superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, accessibilità e qualità dei servizi, al fine di garantire uniformità dell'assistenza;
- in data 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n.209/CSR) è stata acquisita l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul nuovo patto per la Salute 2019-2021;
- in data 6 agosto 2020 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno raggiunto l'Intesa concernente il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025 (Rep. Atti n. 27/CSR);
- a seguito dell'accordo raggiunto tra il Governo, Regioni e Province autonome, nella seduta del 31 marzo 2021 sono stati individuati gli indirizzi progettuali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020 ed è stato definito l'utilizzo da parte delle

Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni;

- il 4 agosto 2021 (rep. Atti. n. 150/CSR) è stata acquisita l'Intesa Stato-Regioni che definisce le linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2021;

- per l'anno 2021 fra le 5 linee progettuali approvate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e i relativi vincoli economici, è confermata la linea denominata "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione" con vincolo di risorse pari a 240 milioni di euro, di cui il 5 per mille dedicato al Supporto PNP-Network (linea progettuale n. 4) inerente l'obiettivo prioritario "Supporto al Piano Nazionale della Prevenzione;

- ai fini dello svolgimento delle attività le Regioni sono tenute a presentare specifici progetti per la realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali individuate in sede di Coordinamento interregionale della Prevenzione della Conferenza Stato-Regioni, ed a sottoscrivere uno specifico accordo di collaborazione con il Network Italiano Evidence-based Prevention (NIEPB);

- a partire dall'anno 2016 (Accordo 65/CSR/2016) l'ARS è stata individuata quale ente centrale di coordinamento del NIEPB, incaricato della gestione delle quote regionali provenienti dal 5 per mille delle risorse vincolate assegnate al PNP e destinate al sostegno del Network, sulla base delle attività programmate a livello regionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(premesse e allegati)

1. Le premesse e l'allegato tecnico (Allegato A) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che si sottoscrive fra le parti ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L. n. 241/1990, il quale consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione fra le parti finalizzata alla realizzazione delle attività previste nell'ambito della linea progettuale n. 4 denominata "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione" inerente l'obiettivo prioritario "Supporto al Piano Nazionale della Prevenzione, in particolare le attività del NIEBP, come specificato nella scheda tecnica allegata (Allegato A).

Articolo 3

(Funzioni)

1. Il Network Italiano Evidence-Based Prevention (NIEBP) ha lo scopo di sviluppare metodologie dirette alla migliore valutazione dell'efficacia degli interventi di Sanità Pubblica e strumenti (revisioni sistematiche, studi ad hoc, ecc.) per fornire a policy-maker e operatori le prove di efficacia e di impatto relative agli interventi e ai programmi di prevenzione.

2. Il NIEBP è attualmente composto oltre che da ARS, ente incaricato del coordinamento centrale del network, dall'Università del Piemonte Orientale, dal Centro Regionale di Documentazione per la promozione della Salute (DORS) della Regione Piemonte e dal CPO Piemonte; ARS e la

contribuiranno alla realizzazione delle attività progettuali del NIEBP ciascuno nell'ambito di propria competenza, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie per il raggiungimento delle finalità comuni oggetto del presente accordo.

Articolo 4

(*referenti*)

1. Responsabile delle attività e Referente scientifico per la è
2. Responsabile delle attività e Referente scientifico per ARS è il Dott. Fabio Voller.

Articolo 5

(*durata e proroga*)

1. Il presente accordo decorre alla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente e resterà in vigore per tutto il periodo di vigenza del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025.

Articolo 6

(*contributo e rendicontazione*)

1. Ai fini del presente accordo di collaborazione la verserà ad ARS la quota proveniente dal 5 per mille delle risorse regionali vincolate assegnate al PNP e destinate al sostegno del Network, per ciascuno degli anni di vigenza del presente accordo.
2. I suddetti versamenti sono da intendersi a mero ristoro delle spese e dei costi effettivamente sostenuti e adeguatamente rendicontati per ciascuna annualità di riferimento, in conformità al piano economico relativo alle attività da realizzare, definito nell'allegato tecnico (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente accordo.
3. Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - una prima quota pari al finanziamento 2021, dopo la sottoscrizione con firma digitale del presente accordo;
 - le successive quote annuali ogni anno entro il mese di
 - il pagamento è subordinato alla presentazione della rendicontazione annuale da parte del NIEBP; Il pagamento è subordinato all'emissione di fattura elettronica da inoltrare, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), al seguente *Codice Univoco Ufficio e Riferimento Amministrazione*
4. Il contributo non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR 633/72, non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, ma rappresenta un mero ristoro delle spese e dei costi effettivamente sostenuti e adeguatamente rendicontati per lo svolgimento di attività ricomprese nei compiti istituzionali di entrambe le parti.
5. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività il NIEPB, entro il mese di febbraio di ogni anno di attività, trasmette alla un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute.
6. Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario di cui al 2° comma del presente articolo. La documentazione relativa alla rendicontazione finanziaria dovrà essere custodita presso la sede amministrativa del NIEPB e resa disponibile qualora richiesta, per cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo.
7. Entro sessanta giorni (60 gg.) dalla scadenza dell'Accordo, l'NIEPB trasmette alla un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'Accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
8. I pagamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono subordinati all'emissione di fattura elettronica da inoltrare, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), al seguente Codice Univoco Ufficio E verranno effettuati tramite versamenti sul Conto Tesoreria n. a favore

dell'Agenzia Regionale di Sanità, specificando nella causale "DISIA-ARS (Cod. U.A. 58523) Accordo ARS Resp. Prof.ssa Petrucci".

Articolo 7

(trattamento dati)

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno dell'ARS e della, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E' diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
2. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.
3. I titolari del trattamento dei dati sono l'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, con sede in Firenze, Via Piero Dazzi 1, e la con sede in, Via n., nelle persone dei loro legali rappresentanti pro tempore.

Articolo 8

(responsabilità)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N.81/2008.
2. Ciascuna parte s'impegna a sollevare e tenere indenne l'altra parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Articolo 9

(Diritto di Recesso)

- 1 La,..... e ARS hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico, di sopravvenute normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
- 2 Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultato e la si impegna a corrispondere a NIEPB l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Articolo 10

(*tracciabilità finanziaria*)

1. Al finanziamento in oggetto è attribuito da ARS il seguente codice unico di progetto (CUP) D55B18004050001. Tale codice dovrà essere riportato in ogni documento contabile ed inserito nei pagamenti che saranno effettuati verso soggetti terzi.
2. In riferimento alla legge 136/2010 tutta la documentazione amministrativa – contabile riguardante il presente accordo deve riportare il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Articolo 11

(*comunicazioni*)

1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere redatte in forma scritta e inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata
 -
Dipartimento
Via
PEC
 - Agenzia Regionale di Sanità (per il Network Italiano per la Evidence-Based Prevention)
Via Pietro Dazzi n. 1 – 50141 Firenze
ars@postacert.toscana.it

Articolo 12

(*foro competente*)

1. Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente accordo di collaborazione, che non si potesse definire in via amministrativa, sarà di competenza del Foro di Firenze.

Articolo 13

(*disposizioni finali*)

1. Il presente accordo è composto da n. 5 pagine, n. 13 articoli, comprende come sua parte integrante e sostanziale l'allegato tecnico (Allegato A) ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte nel cui interesse viene richiesta la registrazione.
2. Esso è redatto in unico originale in formato digitale ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvederà ARS tramite apposizione del contrassegno telematico (n°) sul contenuto cartaceo trattenuto, in originale, presso quest'ultima e a disposizione degli organi di controllo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la
Il Dirigente
Dott.*

Per il NIEPB
Il rappresentante legale di ARS
Dott.ssa Lucia Turco*

- *firmato digitalmente*

ALLEGATO A

Requisiti minimi

Titolo del Progetto:

Ente:

Referenti ONS: (nominativo, struttura di appartenenza, recapiti)

Referenti: (nominativo, struttura di appartenenza, recapiti)

Obiettivi (pertinenti al PRP). Indicare a quali obiettivi del PRP e dei relativi Programmi il progetto intende contribuire

Azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi (max 5 azioni)

Indicatori annuali di monitoraggio (almeno 2). Indicare titolo, fonte, formula, valore atteso annuale

Cronoprogramma annuale

Finanziamento complessivo annuale

Piano economico-finanziario (dettagliare le voci di spesa)

VOCE di COSTO	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO €*
Personale		
Beni		
Servizi		
.....		
.....		
Spese generali		
TOTALE		

La suddivisione fra le voci di costo degli importi previsti non è vincolante ai fini della rendicontazione (con esclusione delle spese generali che non possono essere inferiori al 20% del totale complessivo), solo l'importo totale non può essere superiore al finanziamento previsto.